

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26036 Anno 2015

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 30/12/2015

ORDINANZA

sul ricorso 6962-2014 proposto da:

VIZZONE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, rappresentata e difesa dall'avvocato OTTAVIO SCRUGLI, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA FISCALE CENTRALE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 190/03/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO del 20/06/2013,
depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In fatto e in diritto

Vizzone Giovanna proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006 con il quale l'Ufficio aveva disposto la ripresa a tassazione di IVA in relazione a maggiori ricavi non dichiarati.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso con sentenza confermata dalla CTR della Calabria n. 190/2013/03, depositata il 31/7/2013. Secondo la CTR il ricorso al metodo induttivo utilizzato dall'Ufficio era stato pienamente legittimo in relazione alla discrasia emersa fra i maggiori ricavi acclarati in base alla verifica concreta della gestione delle merci della contribuente e quelli dichiarati. Tanto costituiva un fatto presuntivo che addossa sulla contribuente l'onere di dimostrare la correttezza delle sue dichiarazioni.

La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito to l'Agenzia delle entrate con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art.62 sexies d.l.n.331/93. Con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt.38 e 39 comma II del DPR n.600/73.

L'Agenzia delle entrate ha insistito per il rigetto del ricorso, rilevandone l'inammissibilità e infondatezza.

Per una più chiara comprensione del primo motivo occorre rammentare che l'art.62 sexies d.l.n.331/93, convertito nella l. n. 427/93 prevede, al comma 3, che 'Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.'

Orbene, la prima parte della censura è palesemente inammissibile, appuntandosi sulla questione relativa agli studi di settore e della rilevanza del contraddittorio che non ha costituito la *ratio decidendi* della decisione impugnata, orientata a valorizzare gli elementi in concreto accertati dalla Guardia di Finanza in sede di verifica e, segnatamente, la percentuale di ricarico risultante dalla verifica contabile compiuta diversa da quella dichiarata dal contribuente-pari al 20 per cento per stessa ammissione della parte contribuente-(v.pag.9 penultimo periodo ricorso per cassazione).

La censura, pertanto, si diffonde su un'analisi del testo normativo di cui all'art.39 DPR n.600/73, perdendo di visto le ragioni poste a base della decisione.

Parimenti inconducente rispetto alla decisione impugnata appare il richiamo a precedenti di questa Corte che si sono occupati di fattispecie nelle quali l'Ufficio aveva fatto riferimento a ricavi stimati sulla base degli studi di settore che, nel caso di specie, la CTR non ha in alcun modo valorizzato considerando, per converso, le difformità fra quanto dichiarato dal contribuente e quanto concretamente accertato attraverso l'esame del monte merci trovato in giacenza, i prezzi applicati alla vendita e quelli di acquisto delle giacenze di magazzino.

Orbene, rispetto a tali valutazioni la censura esposta nel primo motivo appare non cogliere il ragionamento esposto dalla CTR. Il giudice d'appello, senza che la parte abbia impugnato la relativa statuizione, ha invero mostrato di fare buon governo dei principi espressi da questa Corte secondo i quali gli studi di settore costituiscono, come si evince dall'art. 62 sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, solo uno degli strumenti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente: tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati-Cass.n.20060/2014-.

Peraltro, questa Corte ha ribadito che 'in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico -

induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (metodo di accertamento applicabile per estensione analogica anche in materia IVA, ai sensi dell'art. 54 commi 2 e 3 dPR n. 633/72: Cass. n. 3197 del 11/02/2013, in motivazione) qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto configgente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (cfr. Cass. n. 7871 del 18/05/2012) e ciò indipendentemente dalla riscontrata regolarità formale delle scritture contabili, atteso che la grave incongruità o abnormità del dato economico esposto in dichiarazione priva le stesse scritture contabili di qualsiasi attendibilità (cfr. Cass. n. 20201 del 24/09/2010; id. Cass. n. 26167 del 06/12/2011, secondo cui in tema di IVA, la circostanza che un'impresa commerciale dichiara per più annualità un volume di affari di molto inferiore agli acquisti ed applichi modestissime percentuali di ricarico sulla merce venduta costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare, da parte dell'Amministrazione, una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; id. n. 3197 del 11/02/2013; id. Cass. n. 6929 del 20/03/2013; id. Cass. n. 14941 del 14/06/2013)-Cass.n.26508/2014-.

In definitiva, la CTR ha dato conto del fatto che l'accertamento svolto dall'Ufficio, al di là della regolarità formale dei dati contabili, si è basato su una verifica concreta della gestione dell'attività evidenziando una grave distonia fra il ricavo dichiarato dalla parte contribuente e quello emerso dalla contabilità, chiaramente esposta nell'avviso di accertamento e nel PVC comunicato alla parte contribuente, salvaguardando in modo esaustivo il diritto della parte contribuente a conoscere le motivazioni poste a base della verifica e della ripresa a tassazione. L'utilizzo di tali elementi giustificava, dunque, pienamente il ricorso al metodo induttivo-v.Cass.n.20414/2014 che ha ritenuto non grave uno scostamento del sette per cento fra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore-.

Il secondo motivo risulta anch'esso palesemente inammissibile poiché per l'un verso si appunta su questioni relative al contraddittorio che non risultano esposte nei pregressi gradi del giudizio e, per altro verso, ancora una volta si sofferma sulla giurisprudenza resa in tema di studi di settore di questa Corte che, per le considerazioni già espresse in precedente, appare totalmente inconferente. Le superiori conclusioni resistono alle argomentate difese esposte dalla parte ricorrente nella memoria, idonei ad indurre il Collegio ad una diversa valutazione delle ragioni che hanno determinato l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso.

Il ricorso va pertanto rigettato. Segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate in euro 1000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell'art.13 comma 1 quater d.PR n.115/2002.

Così deciso il 4.11.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale